

PARTE TERZA

NORME DI ATTUAZIONE

**DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PER L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI
PUBBLICITARI E DEGLI IMPIANTI DI AFFISSIONE**

PARTE TERZA
Norme di attuazione

Sommario:

Premessa	pag. 3
Norme di attuazione del piano generale degli impianti relative alla disciplina per l'installazione dei mezzi pubblicitari e di affissione	pag. 4
Indice dell'articolato	pag. 5
Articolato	pag. 6

Premessa

In questa Parte Terza del Piano Generale della Pubblicità e delle Pubbliche Affissioni denominata “Norme di Attuazione” viene in primo luogo preso atto dell’intera normativa statale che attualmente disciplina la pubblicità e le affissioni nonché di quella fissata nel vigente Regolamento Comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni.

Il Regolamento Comunale quindi, come prescritto dalla legge, viene ora integrato con le presenti “Norme di Attuazione” per l’installazione dei mezzi pubblicitari e d’affissione le quali, derivanti direttamente dal progetto del Piano Generale degli Impianti (Parti Prima, Seconda, Quarta, Quinta e Sesta), consistono in una normativa tecnica specifica che detta precise modalità operative per la scelta delle tipologie nonché per l’installazione degli impianti pubblicitari e d’affissione sul territorio comunale.

L’ipotesi applicativa di queste “Norme di Attuazione”, così come l’intero Piano Generale degli Impianti, sarà sottoposta all’approvazione del Consiglio Comunale mediante apposita deliberazione.

La redazione e l’elaborazione delle norme d’attuazione nasce dall’esigenza di avere un testo di riferimento che disciplini in termini chiari e operativi le tipologie, le qualità, le quantità e le ubicazioni da osservarsi nelle installazioni dei mezzi pubblicitari e di affissione, nel rispetto ovviamente di tutte le già citate normative in vigore.

Mediante l’elaborazione di regole precise, infatti, ci si intende avvicinare, il più possibile, all’obiettivo ideale di poter ridurre al minimo, nell’ambito dell’attività autorizzativa, il principio di “discrezionalità”, semplificando per altro le procedure e utilizzando la massima trasparenza.

NORME DI ATTUAZIONE

DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PER L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI
PUBBLICITARI E DEGLI IMPIANTI DI AFFISSIONE

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Art. 1 Ambito e finalità del Piano Generale degli Impianti e delle sue Norme d'Attuazione per l'installazione dei mezzi pubblicitari e di affissione

CAPO I – INSEGNE D'ESERCIZIO

- Art. 2 Insegne di esercizio e loro caratteristiche di realizzazione
Art. 3 Modalità di installazione delle insegne di esercizio sugli edifici
Art. 4 Insegne d'esercizio collocate su tralicci, "totem" o altri supporti
Art. 5 Insegne d'esercizio collocate presso le aree di servizio per i veicoli e presso gli impianti di distribuzione carburanti
Art. 6 Dimensioni delle insegne d'esercizio
Art. 7 Caratteristiche di realizzazione delle insegne d'esercizio da installarsi all'interno delle zone pedonali o a traffico limitato

CAPO II – CARTELLI E ALTRI MEZZI PUBBLICITARI

- Art. 8 Preinsegne
Art. 9 Cartelli
Art. 10 Caratteristiche di realizzazione e modalità di installazione dei cartelli ancorati al suolo
Art. 11 Caratteristiche di realizzazione e modalità di installazione dei cartelli sugli edifici
Art. 12 Modalità di installazione dei mezzi pubblicitari sui fabbricati soggetti ad interventi edilizi e/o sui relativi ponteggi
Art. 13 Striscioni
Art. 14 Stendardi e locandine
Art. 15 Segni orizzontali reclamistici
Art. 16 Impianti pubblicitari di servizio
Art. 17 Impianti pubblicitari di servizio - Deroghe
Art. 18 Segnalatori di servizio
Art. 19 Tende parasole
Art. 20 Dipinti murali
Art. 21 Impianti di pubblicità e propaganda - Pubblicità temporanea
Art. 22 Bacheche pubblicitarie
Art. 23 Cavalletti pubblicitari
Art. 24 Esposizione di locandine e distribuzione di volantini
Art. 25 Altre forme di pubblicità
Art. 26 Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio

CAPO III – IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 27 Disposizioni generali
Art. 28 Manifesti
Art. 29 Impianti per le affissioni
Art. 30 Collocazione temporanea di impianti destinati alle affissioni dirette all'interno delle aree private di cantiere, sulle relative recinzioni e sulle impalcature
Art. 31 Caratteristiche dei supporti
Art. 32 Modalità di installazione

CAPO IV – NORME TRANSITORIE, PROCEDURALI E FINALI

- Art. 33 Adeguamento alle "Norme di Attuazione" dei mezzi pubblicitari già installati
Art. 34 Prescrizioni procedurali per la localizzazione degli impianti destinati alle affissioni
Art. 35 Termini procedurali per ottenere le autorizzazioni e/o concessioni – Validità temporale
Art. 36 Disposizioni finali

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 1

Ambito e finalità del Piano Generale degli Impianti e delle sue Norme d'Attuazione per l'installazione dei mezzi pubblicitari e di affissione

1. Il Piano disciplina l'installazione dei mezzi pubblicitari e di affissione, definiti nei seguenti Capi I, II e III, su tutto il territorio comunale, nel rispetto della normativa del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni (Nuovo Codice della Strada), del D.P.R. 495 del 16 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada), del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni) e, infine, del vigente "Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni", di seguito denominato per brevità "regolamento comunale".
2. La progettazione e l'installazione dei mezzi pubblicitari e degli impianti di affissione devono essere effettuate nel rispetto delle disposizioni già indicate nel precedente paragrafo 1., sulla base delle prescrizioni dettate dalle presenti norme d'attuazione e in conformità alle tipologie illustrate negli allegati grafici che formano parte integrante del piano generale degli impianti.
3. Le presenti norme d'attuazione, in pratica, disciplinano, sotto il profilo tecnico operativo, le tipologie, le qualità, le quantità, le modalità e le posizioni relative all'installazione dei mezzi pubblicitari e di affissione sull'intero territorio comunale nel rispetto di tutte le normative già in vigore e richiamate nei precedenti paragrafi.
4. Con il Piano Generale degli Impianti e con le sue Norme di Attuazione per l'installazione dei mezzi pubblicitari e degli impianti di affissione, si intendono superate le norme transitorie di cui all'art. 4, commi 3° e 4°, del vigente regolamento comunale.

CAPO I

INSEGNE D'ESERCIZIO

Art. 2

Insegne di esercizio e loro caratteristiche di realizzazione

1. Le insegne di esercizio sono classificate secondo le caratteristiche di realizzazione indicate nelle seguenti tipologie:

Cassonetti luminosi: proiettano illuminazione propria, sia tramite l'intera superficie sia soltanto attraverso il traforato del pannello opaco frontale; possono essere installati all'interno dei locali che ospitano la sede dell'esercizio oppure al loro esterno, ma soltanto se le loro misure sono tali da poter essere contenute nelle dimensioni delle aperture (le cosiddette "luci") del piano terra degli stabili; le citate dimensioni si intendono riferite alla larghezza, all'altezza e alla profondità delle "luci" in rapporto diretto con i manufatti; in alternativa le insegne possono essere installate su appositi sostegni e devono essere collocate nelle pertinenze di esercizio relative alle sedi delle attività pubblicizzate.

Insegne a lettere singole: realizzate mediante singole lettere della scritta e/o del logo da comporre, costituite ciascuna da un singolo elemento a se stante, componibile con altri, per formare la descrizione identificatrice delle sedi aziendali; queste tipologie di insegne devono essere prive di pannelli onnicomprensivi di fondo e devono essere installate secondo le modalità indicate nel successivo art. 3.

Insegne luminose con tubi al neon sagomati: realizzate mediante tubi al neon sagomati in modo da riprodurre scritte e loghi.

Pannelli decorati: non luminosi, realizzati mediante decorazione di pannelli metallici, lastre di vetro o altro materiale, sia esso trasparente o non trasparente.

Targhe: collocate in aderenza al fronte dei fabbricati e realizzate interamente in metallo, delle dimensioni massime di cm. 40 x 40; possono essere installate, oltre che nelle apposite strutture porta targhe collocate all'esterno delle entrate degli edifici, anche sulla facciata degli stabili o all'interno dei cortili, ma soltanto in prossimità degli ingressi (contenute nelle dimensioni degli eventuali bugnati esistenti), sui portoni, sui cancelli e sulle recinzioni; queste tipologie di insegne non possono essere luminose né illuminate.

Vetrofanie: scritte collocate sugli ingressi, sulle vetrine ed altre superfici finestate, riproducenti iscrizioni e decorazioni nei colori del marchio aziendale o dei prodotti commercializzati, realizzate mediante pellicole adesive; possono essere illuminate.

Art. 3

Modalità di installazione delle insegne di esercizio sugli edifici

1. Le caratteristiche di realizzazione delle insegne di esercizio e le loro modalità di installazione devono tenere conto, in ogni caso, delle tipologie architettoniche degli stabili

sui quali devono essere collocate nonché delle esigenze di carattere estetico determinate dal contesto architettonico, urbanistico e ambientale nel quale devono essere inserite.

2. L'installazione è ammessa all'interno dei locali che ospitano le sedi aziendali; le insegne possono essere inoltre collocate all'esterno dei locali dell'esercizio ubicati al piano terra degli edifici; in tale ipotesi devono essere installate nelle "luci" della facciata purché le loro dimensioni restino contenute in tali ambiti; la loro sporgenza non può eccedere la profondità dell'elemento di profilo degli ingressi o delle vetrine; è comunque e in ogni caso vietata l'installazione delle insegne di esercizio mediante sovrapposizione ai pilastri o ad altri elementi strutturali architettonici che separino tra loro le "luci" d'apertura dei fabbricati.
3. Sulle facciate degli edifici, in prossimità delle "luci" del piano terra e in modo tale da non superare il marcapiano compreso fra il piano terra e il piano primo, è consentito collocare insegne di esercizio realizzate mediante pannelli decorati così come descritti nel precedente art. 2; tali pannelli possono essere installati soltanto ed unicamente nel caso in cui non sia possibile porre in opera le insegne d'esercizio secondo le modalità indicate nel precedente paragrafo del presente articolo; oppure qualora, per motivazioni derivanti dal rispetto del principio generale enunciato nel paragrafo 1° del presente articolo, tale soluzione tecnica risulti essere la più adatta nella fattispecie.
4. Le insegne d'esercizio realizzate mediante pannelli decorati non possono costituire integrazioni o aggiunte ad insegne d'esercizio già installate, secondo le modalità indicate nel presente articolo, dal medesimo soggetto titolare.
5. L'installazione di insegne d'esercizio sulle facciate degli edifici in corrispondenza dei piani superiori è consentita sui fabbricati realizzati per l'uso esclusivo di attività produttive e/o commerciali; le insegne possono essere realizzate in diretta proporzione alla disponibilità di parte delle facciate in uso di diritto alle singole attività pubblicizzate; lo sviluppo dell'intera scritta non può eccedere, nel complesso, l'80% della lunghezza della porzione della facciata in uso interessata dall'installazione, a condizione che le medesime scritte vengano realizzate con lettere singole e rispettino i limiti dimensionali indicati nel successivo articolo 6.
6. Sulle facciate delle altre tipologie di edifici l'installazione di insegne d'esercizio in corrispondenza dei piani superiori rimane subordinata al parere, ed eventualmente alle prescrizioni e alle limitazioni tipologiche e dimensionali, che la Commissione Edilizia, sulla base di specifica motivazione, dovesse ritenere opportuno esprimere al fine di tutelare le caratteristiche architettoniche del fabbricato e il circostante contesto urbanistico.
7. Sui prospetti degli edifici il cui rivestimento risulti realizzato con bugnati, pietre naturali o comunque caratterizzato da particolari architettonici, è vietato installare insegne d'esercizio qualora tale operazione comporti la copertura delle linee caratterizzanti il rivestimento e/o l'alterazione delle particolarità architettoniche; in ogni caso l'installazione delle insegne non deve in alcun modo alterare il profilo dei fabbricati, la proporzione delle facciate e il contesto architettonico, storico e culturale complessivo.
8. Le insegne d'esercizio installate sui fabbricati devono essere collocate in aderenza ai medesimi e le parti che le costituiscono non devono sporgere più di 15 cm. dalla facciata

degli edifici, fatte salve le deroghe per le insegne d'esercizio la cui installazione risulti obbligatoria per disposizione di legge nonché per quelle indicate al comma 2° dell'art. 10 del regolamento comunale (farmacie, ospedali, cliniche, pronto soccorso, ambulatori medici e veterinari, ecc.).

9. E' consentita l'installazione delle insegne d'esercizio poste su pensiline di fabbricati ad esclusiva destinazione produttiva, commerciale e/o turistico – ricettiva.
10. E' vietata l'installazione delle insegne d'esercizio su terrazzi, balconi, parapetti, finestre, arcate interne ed esterne di portici, recinzioni e tetti.

Art. 4

Insegne d'esercizio collocate su tralicci, "totem" o altri supporti

1. All'interno delle aree private costituenti le pertinenze delle sedi, possono essere collocate insegne d'esercizio sostenute da strutture portanti (realizzate mediante tralicci, piloni o con altri manufatti di supporto) e insegne d'esercizio realizzate nella tipologia comunemente definita "totem".
2. Gli impianti realizzati secondo le suddette modalità possono essere installati anche all'interno delle aree di servizio per i veicoli e degli impianti di distribuzione carburanti, nel rispetto delle caratteristiche di realizzazione e delle modalità di installazione indicate nel successivo articolo 5.
3. L'intera struttura, costituita dal supporto e dall'insegna d'esercizio, non può eccedere l'altezza di m. 8 dal piano di installazione; si applicano, inoltre, le limitazioni dimensionali previste dal successivo articolo 6.

Art. 5

Insegne d'esercizio collocate presso le aree di servizio per i veicoli e presso gli impianti di distribuzione carburanti

1. All'interno delle aree di servizio per i veicoli e presso gli impianti di distribuzione carburanti, l'installazione di insegne d'esercizio, collocate in aderenza a manufatti o a impianti ivi esistenti, è fattibile secondo le normali modalità prescritte nel precedente articolo 3; inoltre, ad integrazione della deroga indicata nell'articolo 11 lettera "d" del regolamento comunale, è possibile installare una sola insegna d'esercizio, anche bifacciale, purché le sue dimensioni massime non eccedano le misure di m. 3 x 3 e l'altezza complessiva del manufatto non superi la quota di m. 8 dal livello di installazione.
2. Qualora non sia necessario applicare la deroga indicata nel precedente paragrafo, potranno essere installate una o due insegne d'esercizio realizzate secondo qualsiasi tipologia di quelle previste dal piano generale degli impianti, parte seconda, a condizione che l'intera struttura, costituita dal supporto e dall'insegna d'esercizio, non ecceda le dimensioni di m. 3 x 8.

Art. 6

Dimensioni delle insegne d'esercizio

1. La superficie delle insegne d'esercizio poste in aderenza agli edifici non deve superare, nel suo complesso, per ciascuna delle facciate, un quinto dell'area della facciata sulla quale viene installata l'insegna medesima.
2. Da tali superfici massime, correlate ad ogni singola facciata dell'edificio, restano escluse le insegne collocate all'interno dei locali, vetrine comprese, e quelle installate all'esterno nelle "luci" della facciata, purché contenute per le loro dimensioni in tali ambiti.
3. Le insegne d'esercizio, collocate su strutture di supporto, di qualsiasi tipologia e con qualsiasi materiale realizzate, non possono eccedere per ciascuna faccia le dimensioni di m. 3 x 3 se di tipologia mono o bifacciale; nel caso di insegne con tre o più facce, la dimensione di ciascuna faccia non può eccedere la misura di m. 3 x 1,50.
4. Per le insegne d'esercizio collocate all'interno delle aree di servizio per i veicoli e presso gli impianti di distribuzione carburanti si applicano le limitazioni dimensionali indicate nel precedente articolo 5.
5. I pannelli decorati, di cui al precedente articolo 2, non possono eccedere le dimensioni massime di m. 1 x 1 per ciascun pannello e possono essere collocati in un numero massimo di due per ogni attività pubblicizzata.
6. Qualsiasi tipologia di insegne d'esercizio per poter essere installata su edifici sottoposti ai vincoli di cui al D.Lgs. 490/99, o all'interno di aree e zone agli stessi assoggettate, indipendentemente dalle caratteristiche di realizzazione o modalità di installazione, rimane assoggettata alle limitazioni dimensionali che la Commissione Edilizia, in base a specifico e motivato parere preventivo, ritenga opportuno imporre allo scopo prioritario di tutelare il contesto urbano vincolato.

Art. 7

Caratteristiche di realizzazione delle insegne d'esercizio da installarsi all'interno delle zone pedonali o a traffico limitato

1. Per motivazioni di ordine estetico, determinate dalle peculiari caratteristiche urbanistiche ed architettoniche, nelle aree cittadine definite "Zona Pedonale" o "Zona a Traffico Limitato" le quali coincidono, in linea di massima, con i più antichi nuclei urbani della città, è permessa l'installazione di insegne d'esercizio unicamente se realizzate nelle tipologie di seguito indicate:

A) insegne d'esercizio luminose

- 1) a lettere singole;
- 2) cassonetti a frontale opaco nei quali le scritte sono realizzate mediante traforatura del pannello frontale;

- 3) insegne realizzate con neon sagomato soltanto se collocate all'interno delle "luci" della facciata del piano terra;

B) insegne d'esercizio opache

realizzate a lettere singole o mediante decorazione di pannelli metallici, lastre di cristallo o di altro materiale trasparente, anche se illuminate, purché le caratteristiche di realizzazione dell'elemento illuminante, comprese le sue modalità di installazione, siano compatibili con il circostante contesto architettonico.

2. Il dirigente del settore competente, a suo insindacabile giudizio, può richiedere il parere della Commissione Edilizia in merito alla compatibilità (caratteristiche di realizzazione e modalità di installazione) delle insegne per le quali è richiesto il rilascio dell'autorizzazione all'interno delle aree cittadine di cui al presente articolo; ciò per motivate esigenze derivanti dalla necessità di tutelare il contesto urbanistico e le caratteristiche architettoniche dei fabbricati ivi esistenti.

CAPO II

CARTELLI ED ALTRI MEZZI PUBBLICITARI

Art. 8

Preinsegne

1. Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici (completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e da marchi) realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale (utilizzabile ai fini delle scritte su una sola o su entrambe le facce), finalizzata alla pubblicità del percorso da seguire per raggiungere la sede aziendale ove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa; la preinsegna non può essere luminosa né illuminata e deve essere installata soltanto nell'ambito del territorio comunale ove ha sede l'attività.
2. Le preinsegne devono essere realizzate mediante decorazione di un pannello metallico, con dimensioni di cm. 125 x 25; i colori di fondo e quelli delle scritte, compresi i loro abbinamenti, devono essere diversi da quelli utilizzati normalmente per la segnaletica stradale e sono stabiliti dall'ufficio competente previo parere della Commissione Edilizia.
3. Le caratteristiche di realizzazione delle strutture di supporto delle preinsegne sono illustrate con apposita grafica nella parte seconda del piano generale degli impianti; su ciascuna struttura non possono essere installate più di n. 6 preinsegne.
4. All'interno delle zone assoggettate ai vincoli del D. Lgs. 490/99 ed in quelle classificate pedonali o a traffico limitato, è vietata l'installazione delle preinsegne.

Art. 9

Cartelli

1. Si definisce "cartello" un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
2. Al fine di garantire un inserimento compatibile col circostante contesto urbanistico ed ambientale, le caratteristiche di realizzazione dei cartelli e le loro modalità di installazione sono assoggettate alle limitazioni prescritte nei successivi articoli 10 e 11 e devono corrispondere alle tipologie illustrate negli elaborati grafici che costituiscono la Parte Seconda del piano generale degli impianti.

Art. 10

Caratteristiche di realizzazione e modalità di installazione dei cartelli ancorati al suolo

1. Al fine di garantire la diversificata diffusione della pubblicità tramite i cartelli nonché la compatibilità della loro installazione con il contesto urbanistico ed ambientale della città, sono previste differenti tipologie di cartelli da ancorarsi al suolo, sia su aree private sia su aree appartenenti al demanio o al patrimonio comunale o a queste ultime assimilabili.

I cartelli sono realizzabili nelle seguenti tipologie:

- “**A**”: monofacciale, recante uno spazio pubblicitario delle dimensioni di cm 140 x 100, non luminoso né illuminato, installato su idonea struttura di supporto, per un ingombro complessivo di cm 165 x 210;
- “**B**”: monofacciale, recante uno spazio pubblicitario di cm 100 x 140, non luminoso né illuminato, installato su idonea struttura di supporto, per un ingombro complessivo di cm 130 x 310;
- “**C**”: mono o bifacciale, recante uno spazio pubblicitario delle dimensioni di cm 150 x 200, non luminoso né illuminato, montato su unico pilone centrale di sostegno, per un ingombro complessivo di cm 160 x 410;
- “**D**”: mono o bifacciale, recante uno spazio pubblicitario di cm 200 x 250, non luminoso né illuminato, montato su un unico pilone centrale di sostegno, per un ingombro complessivo di cm 210 x 460;
- “**E**”: mono o bifacciale, recante una superficie pubblicitaria di cm 250 x 200, non luminoso né illuminato, montato su un unico pilone centrale di sostegno, per un ingombro complessivo di cm 270 x 410;
- “**F**”: monofacciale, recante una superficie pubblicitaria di cm 600 x 280, con possibilità di illuminazione, montato su tre pali di supporto, per un ingombro complessivo di cm 630 x 460.
2. Per ingombro si intende il rettangolo ideale che, partendo dal suolo, circoscrive l'altezza e la larghezza del prospetto dell'intero manufatto, compresi gli spazi vuoti esistenti ai lati dei supporti.
 3. All'interno delle zone pedonali e di quelle a traffico limitato è vietata l'installazione di qualsiasi tipologia dei cartelli così come elencati e definiti nel precedente paragrafo.

Art. 11

Caratteristiche di realizzazione e modalità di installazione dei cartelli sugli edifici

1. L'installazione dei cartelli sugli edifici è consentita esclusivamente sulle loro facciate cieche; i cartelli, che devono aderire per l'intera loro superficie, al proprio sostegno murario, possono anche essere illuminati;
2. Qualora la facciata cieca dell'edificio abbia una superficie compresa fra i 35 e i 120 metri quadrati, può essere installato soltanto un cartello delle dimensioni di m 6 x 3; qualora la superficie della facciata risulti superiore a 120 metri quadrati possono essere installati non più di due cartelli, ciascuno delle dimensioni di m 6 x 3.
3. Le aree delle facciate, indicate nel precedente paragrafo, sono arrotondate per eccesso al metro quadrato superiore; resta in ogni caso vietata l'installazione di cartelli sulle pareti cieche degli stabili aventi un'area inferiore ai 35 metri quadrati.

4. In presenza di masse arboree a meno di m 5 dalla facciata cieca del fabbricato interessata all'installazione, non può essere rilasciata l'autorizzazione.
5. In ogni caso, il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione di cartelli sulle pareti cieche dei fabbricati resta subordinato al preventivo parere favorevole della Commissione Edilizia anche nei casi in cui i cartelli vengano collocati su edifici situati all'esterno delle aree soggette ai vincoli del D. Lgs. 490/99.
6. Le caratteristiche di realizzazione dei cartelli indicati nel presente articolo sono illustrate nella Parte Seconda del piano generale degli impianti.

Art. 12

Modalità di installazione dei mezzi pubblicitari sui fabbricati soggetti ad interventi edilizi e/o sui relativi ponteggi

1. Sugli stabili oggetto di interventi a carattere edilizio, tecnologico, decorativo nonché sui relativi ponteggi, limitatamente alla durata degli interventi medesimi e nel rispetto delle caratteristiche architettoniche che contraddistinguono gli edifici, possono essere collocati cartelli, teli e simili mezzi pubblicitari applicati in aderenza, per tutta la loro superficie, ai fabbricati o ai ponteggi, privi di qualsiasi tipo di illuminazione, i quali pubblicizzino le imprese che operano all'interno del cantiere e quelle che, eventualmente, sono incaricate delle operazioni di intermediazione e di vendita.
2. Sui ponteggi che ricoprono per intero almeno una facciata di un fabbricato interessato dai lavori di cantiere e limitatamente alla durata operativa ed effettiva di questi ultimi, possono essere installati "teli pittorici" ad uso pubblicitario, anche illuminati.
3. L'installazione dei "teli pittorici" resta soggetta al preventivo parere favorevole della Commissione Edilizia anche qualora i manufatti vengano installati all'esterno delle zone soggette ai vincoli previsti dal D. Lgs. 490/99; la commissione, se del caso, può prescrivere la condizione che venga riprodotto, a totale copertura dei ponteggi, il prospetto dell'immobile interessato e che vengano adottate soluzioni idonee per la schermatura dei ponteggi medesimi, oltre a quelle già prescritte dalle vigenti norme in materia di sicurezza.

Art. 13

Striscioni

1. Si definisce striscione l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque a questa non aderente, teso fra due fabbricati tra loro fronteggianti o fra due idonee strutture di supporto e che attraversi una arteria viaria; può essere illuminato.
2. Nella Parte Quarta del piano sono indicate le strade in cui possono essere ubicati i supporti per l'installazione degli striscioni e le loro caratteristiche di realizzazione;

l'esatto posizionamento degli ancoraggi al suolo delle strutture di supporto viene tecnicamente individuato dal responsabile dell'Ufficio Viabilità.

3. L'installazione degli striscioni può avvenire anche in altre posizioni, diverse da quelle indicate al precedente paragrafo 2., da individuarsi a cura di chi richiede l'autorizzazione; in questa ultima ipotesi alla domanda deve essere allegato il nulla – osta dei proprietari dei fabbricati sui quali devono essere fissati gli striscioni e una “autocertificazione”, redatta dal richiedente ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, nella quale si attesti che lo striscione viene installato nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di sicurezza e di pubblicità.
4. Nelle posizioni richiamate nel precedente paragrafo 3. è consentita soltanto l'installazione degli striscioni relativi ad eventi e manifestazioni di carattere politico, sindacale, culturale, artistico, musicale, sportivo, folcloristico, gastronomico, espositivo e, comunque, ad ogni altra iniziativa senza finalità di lucro; sono vietate le installazioni di striscioni a carattere commerciale.
5. Gli striscioni finalizzati alla promozione pubblicitaria di attività economiche, commerciali e prestazioni di servizi, possono essere installati per periodi non superiori a trenta giorni consecutivi; trascorso tale termine, la successiva esposizione di uno striscione relativo alla medesima azienda pubblicizzata sarà consentita soltanto a condizione che siano trascorsi almeno 90 giorni dalla data di scadenza dell'esposizione precedente; sono fatte salve le norme di esposizione indicate nel comma 10°, ultimo periodo, dell'articolo 51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada).
6. Gli enti pubblici e/o privati, costituiti senza finalità di lucro, rimangono esclusi dalla applicazione della norma restrittiva, correlata ai novanta giorni di intervallo temporale obbligatorio, prescritta nel precedente paragrafo 5.
7. E' consentita, di norma, l'installazione soltanto di due striscioni, per il medesimo periodo di trenta giorni, per ciascuna azienda pubblicizzata anche se le richieste provengono da agenzie e soggetti diversi; a fronte di particolari situazioni di mercato, per favorire da un lato una più equa e oggettiva distribuzione delle possibilità di accesso al servizio da parte degli operatori privati del settore e/o per mantenere dall'altro lato a favore dell'ente comunale una regolare entrata dell'imposta, il dirigente responsabile ha facoltà di determinare, con apposito provvedimento, minori o maggiori quantità numeriche delle esposizioni contemporanee degli striscioni.

Art. 14

Stendardi e locandine

1. Si definisce stendardo l'elemento bidimensionale realizzato in materiale telato flessibile, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, collocato sui pali della pubblica illuminazione ovvero all'interno di aree private.
2. Lo stendardo deve avere dimensioni di cm. 140 x 100; su ciascun supporto deve essere collocato un solo esemplare monofacciale di stendardo.

3. All'interno del centro abitato del territorio cittadino, non possono essere installati simultaneamente più di sessanta standardi anche se relativi a più campagne promozionali.
4. Ai fini di garantire la sicurezza dei supporti, lo standardo deve essere realizzato in modo tale da non creare resistenza all'azione del vento che ne comprometterebbe la stabilità nel suo complesso o nelle singole componenti.
5. Nel centro abitato, all'interno delle aree soggette ai vincoli delle zone indicati nel D. Lgs. 490/99, lungo le strade e in vista di esse, è vietata l'installazione di locandine.
6. L'Installazione di locandine può essere effettuata, nelle altre zone, lungo le strade provviste di marciapiede, soltanto in corrispondenza di quello di sinistra rispetto al senso di marcia dei veicoli e sempre che rimanga libera, sul marciapiede medesimo, una striscia per la circolazione dei pedoni larga non meno di due metri; lungo le strade non provviste di marciapiede, l'installazione è consentita ad una distanza minima dalla carreggiata non inferiore a m. 3, sempre in corrispondenza del lato di sinistra della strada rispetto al senso di marcia dei veicoli; in entrambi i casi descritti, il posizionamento delle locandine può essere effettuato unicamente su uno soltanto dei due marciapiedi ovvero su uno soltanto dei lati della strada.
7. Le locandine poste lungo le strade devono essere realizzate nelle dimensioni di cm. 70 x 120 ed essere installate con il margine inferiore appoggiato al suolo.
8. All'interno del territorio cittadino, lungo le strade ed in vista di esse, non possono essere installate contemporaneamente più di sessanta locandine anche se relative a più campagne promozionali.
9. Le prescrizioni relative ai periodi di esposizione degli striscioni, indicate nel precedente articolo, si applicano anche all'esposizione degli standardi e delle locandine.

Art. 15

Segni orizzontali reclamistici

1. Si definisce "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
2. L'applicazione dei suddetti segni orizzontali reclamistici è limitata allo svolgimento di manifestazioni di carattere sportivo e potrà permanere sul luogo limitatamente al periodo di svolgimento delle manifestazioni medesime, oltre che nelle 12 ore precedenti e successive all'evento sportivo.
3. E' vietata l'apposizione dei segni orizzontali reclamistici nelle zone soggette a vincolo culturale o ambientale.
4. L'applicazione dei suddetti segni reclamistici non deve danneggiare la segnaletica stradale orizzontale e, al termine del periodo autorizzato, deve essere rimossa a cura e spese degli installatori.

Art. 16

Impianti pubblicitari di servizio

1. Si definisce “impianto pubblicitario di servizio” qualunque manufatto avente, quale scopo primario, la funzione di un servizio per pubblica utilità, da installarsi nell'ambito dell'arredo urbano e della rete stradale.
2. Al fine dell'applicazione delle presenti norme di attuazione tali manufatti vengono suddivisi secondo le seguenti definizioni:
 - a) **“pensilina di fermata autobus”**: è la struttura predisposta per la copertura delle aree di attesa dei mezzi pubblici di trasporto, rigidamente ancorata al suolo e integrata da spazi finalizzati alla diffusione dei messaggi pubblicitari o propagandistici; può essere completata da impianto di illuminazione.
 - b) **“palina di fermata autobus”**: è la struttura bifacciale su un lato della quale vengono segnalate le fermate dei mezzi pubblici di trasporto e indicati i loro orari di transito; è integrata da un unico spazio finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari; sul secondo lato dell'impianto sono inserite le informazioni generali relative al trasporto pubblico; non può essere luminosa né illuminata.
 - c) **“orologio - termometro”**: è la struttura finalizzata alla fornitura di informazioni; l'impianto in questione può essere installato su palo o direttamente su parete muraria e può essere integrato da uno spazio mono o bifacciale finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari; può essere luminoso.
 - d) **“quadro turistico”**: è la struttura finalizzata alla fornitura di informazioni; l'impianto in questione può essere installato su palo o direttamente su parete muraria ed è assimilabile alla tipologia di “cartello”; può essere integrato da appositi spazi riservati alla diffusione di messaggi pubblicitari; è inoltre caratterizzato dalla presenza di cartografie, piante topografiche ed indicazioni utili per il turista, correlate alla fruizione di servizi e di strutture esistenti sul territorio; può essere illuminato dall'interno della struttura che lo ospita.
 - e) **“transenna parapetonale”**: è la struttura finalizzata alla delimitazione e alla protezione dei marciapiedi e degli spazi ad uso pedonale; ancorato al suolo, l'impianto in argomento può essere composto da uno o da più elementi concatenati e integrati da appositi spazi, mono o bifacciali, riservati alla diffusione di messaggi pubblicitari; non può essere luminoso né illuminato.

Art. 17

Impianti pubblicitari di servizio - Deroghe

1. In attuazione delle disposizioni contenute nel comma 8° dell'articolo 51 del D.P.R. 495/92 (come recepite nell'articolo 11, comma 1°, lettera “e” del regolamento comunale) agli impianti pubblicitari di servizio costituiti da pensiline e da paline di fermata autobus nonché da transenne parapetonali, recanti ciascuno uno spazio pubblicitario, con superficie inferiore a 3 metri quadrati, all'interno del centro abitato, non si applicano le

distanze previste al comma 4° dell'art 51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada).

2. Nel determinare le posizioni di installazione degli impianti in argomento si osservano anche le disposizioni della L. 13/89 e del D.P.R. 503/96 finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche.
3. La determinazione delle posizioni relative all'installazione degli impianti definiti "transenne parapetonali" deve essere supportata dal parere favorevole espresso dal responsabile dell'ufficio viabilità del comune finalizzato a valutarne la necessità e il prevalente interesse pubblico; lo stesso responsabile, in caso di parere favorevole, fisserà i criteri e le modalità di posizionamento atti a garantire le condizioni di sicurezza della viabilità veicolare e pedonale e, in particolare, la visibilità in corrispondenza delle intersezioni stradali.

Art. 18

Segnalatori di servizio

1. E' "l'impianto pubblicitario di servizio" avente quale scopo primario la diffusione di messaggi finalizzati all'informazione di servizio e di emergenza traffico e all'integrazione della segnaletica stradale fissa mediante messaggi variabili predisposti a seconda delle condizioni della viabilità cittadina e dei collegamenti con quella extraurbana.
2. Le caratteristiche di realizzazione dei suddetti segnalatori sono indicate nella parte seconda del piano generale; la superficie riservata alla diffusione di messaggi pubblicitari non può essere comunque superiore a tre metri quadrati indipendentemente dalle dimensioni della superficie destinata alla diffusione dei messaggi rivolti alla pubblica utilità; quest'ultima superficie, da parte sua, non può essere inferiore a nove metri quadrati; le zone del territorio cittadino ove detti impianti possono essere ubicati vengono prescelte dal responsabile dalla sezione viabilità, tenuto conto delle esigenze dettate dalla situazione viabilistica.
3. Il Comune di Lecco ha facoltà di installare propri impianti di segnaletica stradale, anche luminosi, per le informazioni di servizio e di emergenza traffico; su detti impianti l'ente può riservare una superficie, al massimo non superiore ad un terzo della superficie complessiva del manufatto, da destinare ad eventuale pubblicità; tale pubblicità resta in ogni caso subordinata al preventivo parere favorevole dell'amministrazione comunale in ordine alla tipologia e alla qualità dei messaggi commerciali proposti.

Art. 19

Tende parasole

1. E' consentita l'installazione delle tende parasole, che riportino scritte pubblicitarie, installate su specifica struttura di supporto, in grado di riavvolgerle e/o di ripiegarle su se stesse, soltanto se ubicate all'esterno del piano terra dei fabbricati.

2. L'installazione resta subordinata alle disposizioni contenute nel regolamento edilizio e in quello per l'occupazione del suolo pubblico; le domande d'installazione sono sottoposte all'esame della Commissione Edilizia, indipendentemente dalla località in cui devono essere installati i manufatti.

Art. 20

Dipinti murali

1. La realizzazione di insegne d'esercizio e la diffusione di messaggi pubblicitari mediante scritte dipinte su manufatti in muratura, ubicati in qualsiasi zona della città, resta subordinata al preventivo parere favorevole della Commissione Edilizia la quale, tenuto conto delle caratteristiche architettoniche del fabbricato e del circostante contesto urbanistico, può prescrivere, in caso di parere favorevole, limitazioni delle dimensioni e degli accostamenti fra le tinte.

Art. 21

Impianti di pubblicità e propaganda - Pubblicità temporanea

1. E' "impianto di pubblicità e propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità e alla propaganda sia di prodotti che di attività, non individuabile nelle definizioni di cui ai precedenti articoli della presente normativa; nella definizione rientrano anche i mezzi utilizzati per la pubblicità luminosa, illuminata e non luminosa, programmati in modo tale da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in modo intermittente, lampeggiante o simile, anche con la diffusione di più messaggi pubblicitari; questi ultimi impianti sono soggetti sia alle norme del regolamento comunale che alle limitazioni imposte dal comma 1 art. 23 del Codice della Strada.
2. Il rilascio dell'autorizzazione all'installazione degli impianti di cui al precedente comma del presente articolo resta subordinato al preventivo parere favorevole della Commissione Edilizia, indipendentemente dalla zona cittadina nella quale devono essere installati.
3. Negli impianti di pubblicità e propaganda rientrano, oltre ai mezzi indicati nel presente articolo, i segnali di indicazione alberghiera le cui modalità di realizzazione ed installazione sono contenute nei commi 1° e 9° dell'art. 134 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche (Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada) e gli altri segnali turistici e di territorio indicati nel suddetto articolo.
4. Si definisce proiezione luminosa l'immagine, la scritta, il simbolo o comunque qualsiasi fascio luminoso emesso da uno strumento di proiezione che comporti la visibilità, da aree pubbliche o aperte al pubblico, di messaggi pubblicitari.
5. Si definisce "monitor visivo" qualsiasi impianto riprodotto immagini animate o meno le quali, visibili da aree pubbliche o aperte al pubblico, siano finalizzate alla pubblicità o alla propaganda di prodotti e di attività.
6. La pubblicità temporanea è svolta secondo le modalità indicate nell'articolo 11 comma 3° del "regolamento comunale".

Art. 22

Bacheche pubblicitarie

1. E' il manufatto collocato sul fronte di un fabbricato realizzato in metallo con ante in cristallo di sicurezza, utilizzato per l'esposizione di materiale pubblicitario, le cui dimensioni massime non eccedano i cm 150 x 100; la sporgenza della bacheca dal fronte del fabbricato non deve eccedere i 7 centimetri qualora sporga su un'area utilizzata per il pubblico passaggio.
2. In riferimento a questa ultima tipologia, le cui caratteristiche sono indicate nella Seconda Parte del Piano degli Impianti, il Comune di Lecco ha la facoltà di installare propri impianti per le comunicazioni in relazione alle attività amministrative istituzionali dell'ente e dei consigli circoscrizionali.

Art. 23

Cavalletti pubblicitari

1. E' il manufatto, con supporto costituito da due elementi a forma di "V" rovesciata, collocato temporaneamente a terra all'esterno di un pubblico esercizio o di una attività commerciale, finalizzato alla promozione pubblicitaria di tali aziende il quale, per le caratteristiche costruttive e le modalità di posa in opera, non ha carattere di vincolo permanente con il suolo.
2. Le caratteristiche di realizzazione dei manufatti devono tenere conto del contesto urbanistico circostante; la loro installazione è consentita soltanto sui marciapiedi a condizione che vengano rispettate le disposizioni previste dall'articolo 20 del Codice della Strada; all'interno delle zone pedonali e/o a traffico limitato i cavalletti pubblicitari possono essere appoggiati anche al di fuori dei marciapiedi; ne deve essere collocato un unico esemplare per ciascuna attività e la superficie pubblicitaria non deve eccedere il mezzo metro quadrato; nei giorni e negli orari di chiusura dell'attività a cui si riferisce, il cavalletto deve essere rimosso.

Art. 24

Esposizione di locandine e distribuzione di volantini

1. All'interno di negozi, pubblici esercizi, locali di spettacolo, uffici pubblici o privati è consentita, in tutto il territorio cittadino, l'esposizione di locandine pubblicitarie, previo pagamento dell'imposta sulla pubblicità, attestato dall'apposizione del relativo timbro da parte del servizio comunale preposto.
2. La distribuzione di volantini è consentita sull'intero territorio della città.

Art. 25

Altre forme di pubblicità

1. Per "altre forme di pubblicità" si intendono quelle indicate nell'art. 29 del regolamento comunale il cui svolgimento resta comunque subordinato alle norme di legge e regolamentari vigenti in materia.

Art. 26

Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio

1. Fatte salve le disposizioni indicate nell'art. 23, comma 1° del Codice della Strada e quelle relative all'installazione delle insegne d'esercizio, nelle stazioni di servizio ubicate all'interno del centro abitato della città è consentito collocare altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utente della strada, entro il limite di 2 metri quadrati per ogni tipo di servizio prestato.
2. Inoltre, possono essere collocati cartelli ed altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non ecceda 40 metri quadrati, sempre che i medesimi vengano ubicati ad una distanza dalla carreggiata non inferiore a 3 metri e che vengano rispettate le tipologie già previste nella Parte Seconda del piano degli impianti.
3. Nelle aree di parcheggio, ubicate al di fuori della carreggiata, si applicano le disposizioni di cui al precedente paragrafo 2.

CAPO III

IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 27

Disposizioni generali

1. Nel presente capo vengono individuate le modalità per la realizzazione e l'installazione degli impianti destinati alle pubbliche affissioni, sia quelli riservati al servizio pubblico che quelli riservati alle affissioni dirette da parte di privati (articolo 3 comma 3° del D. Lgs. 507/93); il tutto nel rispetto delle superfici determinate e ripartite secondo quanto disposto dall'art. 17 del regolamento comunale.

Art. 28

Manifesti

1. Si definisce "manifesto" l'elemento bidimensionale realizzato in carta o altro materiale di qualsiasi natura, confacente allo scopo, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici; può essere posto in opera mediante incollatura e per sovrapposizione su idoneo impianto progettato e realizzato per le affissioni ovvero su strutture murarie ovvero su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari; può essere illuminato.

Art. 29

Impianti per le affissioni

1. Sono i manufatti destinati alle affissioni, cioè finalizzati alla sovrapposizione di manifesti pubblicitari, avvisi, fotografie, ecc.; possono essere pubblici o privati; il loro formato si sviluppa su multipli di cm 70 x 100 fino ad un massimo di cm 600 x 300;
Si distinguono in:
 - a) **Stendardo**: impianto bifacciale collocato su pali con dimensioni cm 100 x 140, cm 200 x 140, cm 140 x 200, cm 200 x 200;
 - b) **Tabella**: quadro monofacciale in lamiera, fissato al muro, di dimensioni cm 70 x 100 o multipli;
 - c) **Trespole o Triade**: impianto trifacciale o quadrifacciale, collocato su pali, con dimensioni di cm 140 x 200 per ciascuna faccia;
 - d) **Poster**: impianto mono o bifacciale, collocato su muro o su pali, con dimensioni di cm 600 x 300; può essere illuminato previo parere favorevole della Commissione Edilizia.

Art. 30

Collocazione temporanea di impianti destinati alle affissioni dirette all'interno delle aree private di cantiere, sulle relative recinzioni e sulle impalcature

1. All'interno delle aree private di cantiere è consentita la collocazione temporanea di impianti destinati alle affissioni dirette; le loro caratteristiche di realizzazione e modalità di installazione nonché il rilascio delle relative autorizzazioni restano subordinati alle disposizioni contenute nelle presenti norme, al preventivo parere favorevole della Commissione Edilizia e al contingente massimo di mq. 350 fissato dal regolamento comunale.
2. La realizzazione di impianti destinati alle affissioni dirette, da porre in opera all'interno delle aree private di cantiere, sulle loro recinzioni e sulle impalcature, è consentita a condizione che il bordo inferiore di detti impianti provvisori sia posizionato ad una altezza di almeno m 1,00 dal piano della carreggiata.
3. Le autorizzazioni decadono con la rimozione del cantiere, delle recinzioni e delle impalcature.

Art. 31

Caratteristiche dei supporti

1. I supporti per gli impianti di affissione devono essere realizzati nel rispetto delle caratteristiche previste nelle schede tecniche contenute nella Seconda Parte del piano generale degli impianti.

Art. 32

Modalità di installazione

1. Le superfici, le quantità, le tipologie e le località di massima progettate per l'installazione degli impianti delle pubbliche affissioni e per le affissioni dirette da parte di privati, sono descritte nella Seconda e nella Quarta Parte del Piano Generale degli Impianti e nelle n. 10 planimetrie allegate alla Sesta Parte.
2. Le procedure per addivenire alla esatta localizzazione topografica degli impianti per le affissioni sono descritte e fissate nel successivo articolo 34.

CAPO IV

NORME PROCEDURALI, TRANSITORIE E FINALI

Art. 33

Adeguamento alle “Norme di Attuazione” dei mezzi pubblicitari già installati

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, escluse le insegne d'esercizio, già esistenti e autorizzati alla data di entrata in vigore delle presenti norme d'attuazione, devono essere adeguati alle disposizioni in essi contenute prima del 31 dicembre 2005; vale a dire che, entro e non oltre tale data, devono essere sostituiti con nuovi impianti realizzati e installati secondo le caratteristiche e le disposizioni contenute nel piano generale degli impianti; si applicano le disposizioni contenute nel comma 2° dell'articolo 58 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.
2. L'adeguamento per quanto riguarda le insegne d'esercizio, deve avvenire nel momento dell'eventuale sostituzione delle medesime e/o dell'esecuzione di modifiche che comportino il rilascio di una nuova autorizzazione.
3. Le concessioni relative all'installazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, ubicati su aree appartenenti al demanio e al patrimonio comunale o su aree a queste ultime assimilabili, in atto alla data di entrata in vigore delle presenti norme, mantengono la propria validità sino al 31 dicembre 2005.
4. Nelle ipotesi indicate nei commi 1° e 3° del presente articolo, il mancato adeguamento comporta la decadenza dell'autorizzazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.
5. Le operazioni di adeguamento devono essere precedute da specifica comunicazione all'ufficio comunale preposto da parte dei proprietari e/o titolari degli impianti.
6. Tutti gli oneri derivanti dalle operazioni di adeguamento dei mezzi pubblicitari alle norme di attuazione rimangono a cura e spese dei proprietari e/o titolari degli impianti.

Art. 34

Prescrizioni procedurali per la localizzazione degli impianti destinati alle affissioni

1. La localizzazione degli impianti di affissione (n. 10 planimetrie dalla n. 24 alla n. 33 contenute nella “Parte Sesta”), la stesura delle “tabelle riepilogative” di tutti i dati tecnici (schede tipologiche e disegni prospettici contenuti nella “Parte Seconda”) nonché l'elencazione delle vie interessate alla collocazione (inserite nella “Parte Quarta”) costituiscono il “progetto indicativo di massima” relativo alla distribuzione complessiva degli impianti sull'intero territorio comunale.
2. Nel corso del quinquennio 2003/2007, dovranno essere predisposti mirati “progetti esecutivi” per la distribuzione topografica degli impianti di affissione (almeno mq. 700/anno) per la redazione dei quali dovranno essere preventivamente, dettagliatamente e precisamente individuati in loco, da parte dei tecnici comunali, i singoli siti di installazione.

3. Al termine delle ricognizioni sopralluogo e una volta individuati i siti che i tecnici comunali riterranno essere i più idonei ne verrà redatto un elenco specifico (con: numeri civici, tipologie, descrizioni, categorie, ecc.) e una dettagliata planimetria; dovrà inoltre essere prodotta una raccolta di documentazione fotografica; tutto ciò andrà a costituire, di volta in volta, un vero e proprio “progetto esecutivo stralcio” parzialmente attuativo, per l'appunto, del “progetto generale di massima”.
4. Questi “progetti esecutivi” saranno preventivamente sottoposti al vaglio della Commissione Edilizia (art. 15, comma 2°, del vigente “Regolamento per la Disciplina della Pubblicità e delle Affissioni”) e al vaglio dei singoli Consigli di Zona mano a mano interessati territorialmente (art. 9, punto 2, del vigente “Regolamento relativo alle attività istituzionali delle circoscrizioni amministrative cittadine”) prima di divenire finalmente e definitivamente efficaci mediante l'adozione di apposita determinazione dirigenziale attuativa.
5. Sino alla completa realizzazione (programmata in un quinquennio a far tempo dal 1° gennaio 2003) della complessiva impiantistica su suolo pubblico destinata alle affissioni comunali, per un totale di mq. 3.150, il servizio di affissioni resta autorizzato a integrare la differenza di superficie, mano a mano esistente in rapporto all'obiettivo finale, mediante l'incollatura di manifesti sulle strutture provvisorie di recinzione collocate dalle imprese a protezione dei cantieri edili.
6. Al momento della completa installazione del quantitativo di impianti programmati per l'affissione ammontante a mq. 3.150 di manifesti, la norma transitoria di cui al precedente comma 5° verrà automaticamente a decadere.

Art. 35

Termini procedurali per ottenere le autorizzazioni e/o concessioni – Validità temporale

1. Le domande intese ad ottenere l'autorizzazione all'installazione di qualsiasi tipologia di mezzo pubblicitario o di affissione devono seguire il procedimento indicato nel vigente regolamento comunale e sono esaminate secondo la priorità d'arrivo al registro protocollo del comune.
2. L'autorizzazione e/o concessione all'installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario, con esclusione delle insegne di esercizio, ha validità per un periodo massimo di n. 5 (cinque) anni dalla data del rilascio.
3. Alla scadenza l'autorizzazione e/o concessione si rinnova automaticamente per altri cinque anni salvo che per la medesima non venga espressa disdetta scritta da parte dell'intestatario tramite lettera raccomandata A.R. ovvero non venga adottato provvedimento di revoca da parte comunale, il tutto almeno novanta giorni prima della scadenza in argomento; analoga procedura dovrà essere osservata per i successivi lustri.

Art. 36

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti norme d'attuazione si applicano le disposizioni legislative e regolamentari richiamate nel precedente articolo 1.
2. L'entrata in vigore delle presenti norme d'attuazione e del piano generale degli impianti nel suo complesso, in quanto approvati con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, comporta la decadenza di ogni norma regolamentare con essi incompatibile.